



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Avv. Andrea Zardi
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n.10189 del ruolo generale dell'anno 2010

Promossa da:

residente in Budrio, elettivamente
domiciliato in San Lazzaro di Savena, via Emilia n. 3 presso lo studio
dell'avv. Marco Bordoni che la rappresenta e difende come da procura
speciale a margine dell'atto di citazione

Attore

co n t r o

r s.p.a. in persona del
legale rappresentante con sede in Bologna via del Pilastro n. 52

Convenuta contumace

e in Ozzano dell'Emilia via Olmatello n. 36

Convenuta contumace

con l'intervento volontario di

Genertel s.p.a. con sede in Trieste, elettivamente domiciliata in
Bologna via Farini n. 14 presso lo studio dell'avv. che
la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della
comparsa di intervento

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione veicoli.

Conclusioni dell'attore I: respinta ogni contraria
istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente,
accertata la responsabilità concorrente della Sig.ra Laura Minenna nella

Sentenza N.

4026/12

R.G.

10189\10

Cron.

3821/12

Rep. N.

1993/12

Spedita il:

11/11/2011

PUBBLICATA

30 MAG 2012

causazione del sinistro di cui in premessa, condannare i convenuti in solido tra loro, o in alternativa, al pagamento, in favore del Sig.

, residente in Budrio (BO), via del Moro 21, delle somme relative al ristoro di tutti i danni materiali patiti, in proporzione al grado di responsabilità che verrà effettivamente accertato in capo alla convenuta Sig.ra _____ all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre a rivalutazione, interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Nel limite di € 5.200,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, 4 % CPA e 12,5% art. 14 T.P.F. da distrarsi a favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Conclusioni dell'intervenuta _____ s.p.a.:
contrariis reiectis, rigettare tutte le pretese e o richieste avanzate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa. Con vittoria delle spese di lite".

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

chiede il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'incidente avvenuto il 9.6.2010 in Bologna presso il Centro Commerciale Meraville, in cui il veicolo Fiat targato _____ di proprietà dell'attore, condotto da _____ e assicurato presso la compagnia _____, mentre si accingeva ad uscire dal parcheggio veniva urtato dal veicolo Mazda targato _____, condotto da _____ e assicurato presso la compagnia _____ s.p.a., che circolava nel senso inverso a quello consentito dalla segnaletica, non consentendo all'altra conducente di avvedersi della sua presenza. I conducenti sottoscrivevano modulo CAI. L'attore formulava richiesta di risarcimento alla compagnia _____ s.p.a., inviandola, solo per conoscenza, alla propria compagnia _____ s.p.a. dichiarando di non volersi avvalere della procedura di indennizzo diretto.

Dichiarata la contumacia di _____ s.p.a. e di _____, si costituiva in giudizio la compagnia _____ s.p.a., che contestava la domanda nel merito, in quanto la responsabilità del sinistro era da attribuire alla vettura dell'attore che uscendo dal parcheggio in retromarcia aveva l'obbligo di controllare il passaggio dei veicoli da entrambi i lati e dare la precedenza alla vettura condotta dalla convenuta _____.

Sulla quantificazione del danno, contestava le somme pretese per il mancato godimento del mezzo perché non vi era prova della riparazione della vettura, né dell'indisponibilità dell'auto per un certo periodo.



Parte attrice dichiarava di non accettare il contraddittorio nei confronti di _____, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento di questa per carenza di interesse ex art. 105 c.p.c..

Le parti hanno precisato le conclusioni, trascritte in epigrafe, e la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di _____

La Corte Costituzionale con la sentenza 10.6.2009 n. 180, ha chiarito che la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 CdA rappresenta soltanto una facoltà ulteriore concessa al danneggiato, con la finalità di agevolare la liquidazione del danno, ma non viene meno la legittimazione del danneggiato a proporre, in via alternativa, l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile, ai sensi dell'art. 144 del CdA.

L'art. 149 comma 6° prevede che l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio di risarcimento diretto e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Analoga previsione non è rinvenibile nella disciplina dell'azione diretta ex art. 144 CdA, per cui l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo del danneggiato, non ha alcun interesse ad intervenire nel giudizio per resistere alla domanda proposta dal proprio assicurato contro il responsabile civile e l'impresa che lo assicura, sostituendosi a quest'ultima nell'attività diretta all'accertamento della colpa del proprio assicurato.

La domanda nel merito è fondata e deve essere accolta.

La dinamica del sinistro è descritta nel modulo di constatazione amichevole, sottoscritto dalla convenuta _____ congiuntamente all'attore e prodotto in giudizio come allegato n. 2, per cui deve presumersi che il fatto si sia verificato con le modalità e le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Le parti convenute non hanno fornito alcun elemento di prova contraria sulla descritta dinamica; inoltre i presupposti di fatto della domanda devono ritenersi provati, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., in quanto la convenuta _____ non si è presentata per rispondere alle domande dell'interrogatorio formale disposto nell'istruzione della causa.

La responsabilità dell'incidente deve essere addebitata in via esclusiva alla convenuta _____ in considerazione della manovra vietata e

pericolosa dalla stessa posta in essere, da sola idonea a produrre l'evento.

Da quanto accertato e valutati i fatti con prudente apprezzamento, questo giudicante ritiene congrua ed idonea a soddisfare i costi dei danni subiti dal veicolo dell'attore, stante la non contestazione, l'importo risultante dalla fattura n. 116\2010 dell'Autocarrozzeria s.r.l. di Euro 1.502,00, che si riferisce a riparazioni compatibili con i danni alla parte posteriore del veicolo, così come descritti nel modello CAI e raffigurati nelle fotografie prodotte. Il fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa nell'importo minimo di € 60,00 dal momento che non è desumibile dalla fattura prodotta, né altrimenti si evince dagli atti, quanto tempo è occorso per le riparazioni.

Si ottiene una somma complessiva di € 1562,00 sulla quale maturano gli interessi legali dalla domanda al saldo.

La non accettazione del contraddittorio da parte dell'attore con la parte intervenuta e la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento comportano la compensazione delle spese processuali tra le stesse parti.

A carico delle parti convenute soccombenti, va posta la liquidazione delle spese processuali in favore dell'attore.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:

- dichiara inammissibile l'intervento di _____ per carenza di interesse ad agire e compensa le spese processuali di detto intervento;
- accertata la responsabilità esclusiva della convenuta _____ nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa, condanna la stessa convenuta e la Compagnia Assicurazioni _____ a. in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attore _____ della somma di €. 1562,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna le stesse convenute a rifondere all'attore le spese della lite che liquida in € 584,00 per onorari, € 619,00 per competenze, € 30,36 per spese, oltre 12,5% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Bologna 13/03/2012

Il Giudice di Pace
Avv. Andrea Zardi

Depositato in Cancelleria

